Sent. n. 61/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

Michele ORICCHIO Presidente

Eugenio MUSUMECI Giudice

Gabriele PEPE Giudice - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **74450** R.G., promosso dalla Procura Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale nei confronti di:

1. **FUNICELLI Pasquale**, (c.f. FNCPQL92P23A717D), nato il 23.9.1992 a Battipaglia (SA) e residente in Campagna (SA), via Anna Frank n. 14, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Antonino Nobile e Vito Cornetta ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'avv. Antonino Nobile in Frosinone, via Fedele Calvosa n. 39, con dichiarazione di voler ricevere ogni comunicazione e notificazione di legge agli indirizzi pec: antoninonobile@pec.it; vitocornetta@pec.giuffre.it;

2. **VERDE ENERGIA S.R.L. in liquidazione**, (p. iva 05495080656), in persona del liquidatore e legale rappresentante p.t., Funicelli Luigi, con sede legale in Campagna (SA), via SS. 91 per Contursi n. 99, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti

Calogero Nobile e Vito Cornetta ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'avv. Calogero Nobile in Roma, via Vallarsa n. 22, con dichiarazione di voler ricevere ogni comunicazione e notificazione di legge ai seguenti indirizzi pec: avvcalogero.nobile@pecavvocatifrosinone.it; vitocornetta@pec.giuffre.it;

Visti l'atto di citazione, gli altri atti e documenti di causa;

Chiamata la causa nella pubblica udienza del 16 gennaio 2025, con l'assistenza del segretario Alessandra Polese, sono presenti: il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Michele Ferrante; l'avv. Antonino Nobile per Pasquale Funicelli; l'avv. Antonino Nobile, per delega orale dell'avv. Calogero Nobile, per Verde Energia s.r.l. in liquidazione.

FATTO

Con atto di citazione del 3.9.2024 la Procura Regionale evocava in giudizio Funicelli Pasquale e la Verde Energia s.r.l. in liquidazione per sentirli condannare al pagamento in solido, in favore del Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. (in breve GSE), della complessiva somma di € 141.845,22, oltre rivalutazione, interessi e spese di giustizia.

Il pregiudizio economico indicato dalla Procura sarebbe derivato dalla violazione della garanzia di corretta destinazione pubblicistica rinvenibile nel sistema d'incentivi economici di cui al d.m. del 20.7.2004 per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico correlata ai Titoli di Efficienza Energetica (TEE), detti anche Certificati Bianchi, illegittimamente richiesti ed

ottenuti dalla Verde Energia s.r.l. di cui il Funicelli è stato socio ed amministratore.

Nell'atto di citazione, il requirente dava conto dell'attività istruttoria svolta a seguito della notizia di danno acquisita tramite nota prot. 0651317/2022, del 10.12.2022, della Guardia di Finanza di Battipaglia, previo nulla osta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno che aveva attivato indagini sulla medesima vicenda; illustrava gli elementi salienti del sistema incentivante degli interventi di risparmio energetico basato sull'emissione e sulla circolazione dei menzionati TEE, descrivendo il ruolo svolto in tale ambito dalle imprese ammesse alla proposizione di progetti di efficientamento energetico aventi la denominazione di "Energy Service Company" (in breve "ESCo") come la convenuta Verde Energia, costituita in data 4.5.2016 ed attualmente in liquidazione; nello specifico, tale convenuta aveva presentato decine di Richieste di Verifica e Certificazione dei risparmi (cc.dd. RVC) relative a interventi di efficientamento energetico dichiarati per eseguiti su costruzioni civili, ciascuna generante, secondo valutazioni standardizzate, un determinato numero di TEE durante il corso della "vita utile" delle opere.

Le RVC, solo parzialmente valutate, determinavano, dunque, all'esito di una procedura amministrativa standardizzata e semplificata, per i risparmi energetici garantiti, l'emissione di n. 1.182 TEE. I titoli emessi formavano, poi, oggetto di cessione nell'ambito del mercato regolato e gestito dal Gestore Mercato Energia (in breve GME) ove la Verde Energia realizzava, negli

anni compresi tra il 2016 e il 2018, cospicui incassi monetari dal volume dei TEE per un totale di € 1.409.431,32.

I TEE così negoziati venivano poi annullati dai Soggetti Obbligati presso la Cassa servizi energetici ed ambientali (in breve CSEA), ricevendo il corrispondente contributo tariffario unico, secondo i valori unitari determinati dall'ARERA per gli anni di riferimento per l'importo complessivo quantificabile in € 1.218.521,00.

Nell'ambito di verifiche amministrative interne il GSE riscontrava a carico della Verde Energia irregolarità non giustificate, disponendo nel 2017 l'annullamento in autotutela delle RVC raccolte e la decadenza del diritto agli incentivi ai TEE inizialmente riconosciuti in base a ciascuna istanza, con richiesta di restituzione di suddetti titoli o del corrispondente valore monetario, determinato sulla base del prezzo medio di mercato dell'anno di emissione dei titoli, in complessivi € 237.836,61. Di tale importo soltanto quota parte, pari ad € 95.991,39, veniva restituita dalla Verde Energia, residuando a carico di quest'ultima un debito di € 141.845,22, pari al valore di n. 705 TEE chiesti in restituzione.

Nello specifico, dalle indagini della Guardia di Finanza era emersa la totale fittizietà delle operazioni dichiarate sia per gli aspetti progettuali che per quelli esecutivi, avendo la Verde Energia, costituita e gestita in maniera personalistica dal Funicelli, fornito al GSE l'apparenza solo cartolare, con documentazione artefatta, di interventi e risparmi energetici mai progettati né realizzati, con l'unico obiettivo di fruire indebitamente

dei previsti incentivi mediante acquisizione e cessione a terzi dei TEE emessi, in assenza di costi documentati e con utilizzo degli introiti della frode dolosamente perpetrata per finalità personali (acquisto di autovetture di lusso e di diversi cespiti immobiliari). Ciò sarebbe dimostrato dai flussi monetari di oltre 1,75 milioni di euro transitati tra il giugno e il dicembre 2017, sulla base di contratti di finanziamento, dalla Verde Energia verso la I.M. Immobiliare s.r.l., avente come soci Pasquale Funicelli e la sorella Celeste) resasi poi acquirente di immobili e quote societarie per oltre 2,3 milioni di euro.

In punto di diritto, la Procura riteneva l'impresa beneficiaria dell'emissione dei TEE (la ESCo Verde Energia) sottoposta alla giurisdizione di responsabilità amministrativa in ragione delle condotte sottese a tale risultato, rimarcando, in particolare, la sussistenza di un rapporto di servizio nei confronti sia della ridetta ESCo che dei soggetti ingeritisi nelle attività soggette a sovvenzione; in secondo luogo, quantificava in € 141.845,22 il complessivo pregiudizio pari al valore di n. 705 TEE definitivamente ottenuti dalla Verde Energia tra il 2015 ed il 2016 e chiesti in restituzione dal GSE; indicava, poi, nel dettaglio le condotte dolosamente realizzate unitamente al nesso causale con il descritto danno, esaminando e confutando le deduzioni difensive pervenute nella fase preprocessuale dal Funicelli; evidenziava, inoltre come la vicenda in esame fosse stata anche oggetto di procedimento penale nel quale l'interessato, avendo optato per il rito abbreviato, risultava condannato con sentenza del Tribunale di

Salerno n. 167 del 7.3.2023, alla pena detentiva di tre anni con la confisca per equivalente dei beni costituenti profitto del reato.

Instauratosi il contraddittorio, tra il 23.12.2024 ed il 27.12.2024, si costituivano in giudizio rispettivamente il Funicelli e la Verde Energia s.r.l. in liquidazione opponendosi alla ricostruzione attorea della vicenda ed eccependo:

In via pregiudiziale:

- il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del Giudice ordinario in quanto la fattispecie in esame riguarderebbe un indebito oggettivo *ex* art. 2033 cod. civ. scaturito da una vicenda amministrativa priva di diretta incidenza sul bilancio dello Stato, atteso che le somme incassate dalla Verde Energia risulterebbero corrisposte da terzi (i Soggetti Obbligati), con conseguente carenza di rapporto di servizio con il GSE;
- l'incompetenza per territorio di questa Sezione, in favore della Sezione Lazio, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lett. b e 5, c.g.c., posto che nella Regione lazio hanno sede la CSEA, il GSE ed il GME, che hanno gestito il bene (ritenuto) pubblico mediante attribuzione dei TEE alla Verde Energia e si è verificato l'ipotizzato danno con la "deminutio patrimonii" dei menzionati Soggetti di diritto pubblico;

In via preliminare:

- la nullità dell'atto di citazione per violazione dei diritti di difesa per effetto della parziale instaurazione del contraddittorio con mancata evocazione in giudizio di altri soggetti (in primis quelli coinvolti nel procedimento penale pendente presso il Tribunale Salerno), nonché

per carenza di elementi idonei ad individuare gli odierni convenuti quali autori dei fatti illeciti contestati;

- la prescrizione dell'azione erariale sul presupposto che l'asserito danno fosse maturato con l'emissione dei TEE illegittimi, avvenuta nel 2016-2018, con notifica dell'invito a dedurre soltanto nel maggio 2024, e conseguente maturazione del termine quinquennale di legge. In proposito, confutavano la tesi accusatoria fondata sul doloso occultamento del danno e sul decorso della prescrizione dalla sua scoperta per difetto di prova di comportamenti volti ad ingannare.

Nel merito:

Chiedevano il rigetto della pretesa azionata per carenza degli elementi dell'ipotizzata responsabilità.

Più nello specifico, il Funicelli rimarcava l'insussistenza di qualsivoglia condotta dolosa foriera di danno non risultando agli atti sufficiente prova della:

a) formazione e invio da parte sua delle RVC oggetto di annullamento, anche in virtù del formale disconoscimento delle sottoscrizioni ivi apposte;

b) consapevolezza circa l'ipotizzata falsità dei documenti prodotti e, di riflesso, dell'illiceità dei TEE ricevuti. Deduceva, al riguardo, come la documentazione successivamente domandata dal GSE alla Verde Energia, la cui mancata produzione condusse all'annullamento dei Titoli rilasciati, non fosse richiesta al momento della presentazione delle RVC dalla normativa all'epoca vigente.

Sia Funicelli che la Verde Energia evidenziavano, poi, l'omessa produzione, a cura del requirente, di prove piene sui fatti allegati, stante l'utilizzabilità di quelle

raccolte in sede penale soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

Inoltre, rimarcavano l'erroneo computo del danno, fondato sulla quantificazione contenuta nel provvedimento recuperatorio del GSE, sostenendo, al contrario, come il danno dovesse identificarsi con l'eventuale contributo erogato dalla CSEA ai Soggetti Obbligati.

Censuravano, inoltre, l'applicazione, ad opera del requirente, di erronei ed indimostrati criteri per la liquidazione del pregiudizio, in difetto della determinazione delle singole quote di riparto, rappresentando, infine, l'esigenza di depurare il danno tanto della parte riconducibile a terzi non evocati quanto degli oneri tributari.

In subordine, entrambi i convenuti chiedevano la riduzione dell'addebito in ragione del contributo causale offerto da altri soggetti non citati in giudizio nonché del comportamento omissivo del GSE con imputazione a quest'ultimo di quota parte del danno ai sensi dell'art. 1227 cod. civ. per aver omesso le dovute cautele nell'emissione dei TEE unitamente ai successivi controlli.

Aperta la discussione, il P.M. ha insistito come in atti riportandosi alle argomentazioni contenute nell'atto di citazione e parametrando il danno all'importo chiesto in restituzione alla Verde Energia.

L'avv. Nobile per Funicelli e per la Verde Energia, nel riportarsi integralmente agli atti depositati, ha evidenziato il difetto di prova:

a) della consapevolezza della fittizietà degli interventi da parte degli odierni convenuti ed in special modo del Funicelli;
b) che i TEE riconosciuti alla Verde Energia sono stati poi portati all'incasso dai Soggetti Obbligati.
Ha rimarcato, inoltre, come l'ipotizzato danno dovrebbe semmai coincidere con il contributo tariffario erogato dalla CSEA che grava sulla collettività in bolletta.
Quanto alla posizione del Funicelli, ha sottolineato l'assenza dell'elemento psicologico, per avere il medesimo provveduto al versamento di € 96.000,00 nei confronti del GSE.
Ha rappresentato, infine, il concorso colposo del GSE al prodursi del danno per aver omesso l'esercizio dei poteri di verifica e controllo previsti dall'art. 42 d.lgs. n. 28/2011.
All'esito della discussione la causa è stata trattenuta per la presente decisione.

DIRITTO

1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la Procura Regionale ha chiesto la condanna degli odierni convenuti al pagamento, in favore del GSE, della complessiva somma di € 141.845,22, a titolo di danno erariale, che sarebbe derivato dalla illecita acquisizione di TEE richiesti ed ottenuti dalla Verde Energia s.r.l. tra il 2016 ed il 2018 mediante una corposa serie di operazioni fittizie.
2. Innanzitutto, il Collegio deve esaminare la pregiudiziale eccezione di difetto di giurisdizione avanzata dalla difesa del Funicelli, in relazione alla circostanza che la vicenda oggetto dell'azione medesima

riguarderebbe un indebito oggettivo scaturito da un rapporto amministrativo insorto tra il GSE e la Verde Energia privo di diretta incidenza sul bilancio dello Stato e da devolvere alla cognizione del Giudice ordinario.

La formulata eccezione è priva di pregio e va disattesa, in quanto il GSE è una società pubblica interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (che eroga incentivi economici per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in Italia), preposta alla gestione delle pratiche di incentivazione di energia elettrica in regime agevolato (III Sez. Appello, sent. n. 493/2017) e sottoposta, altresì, al controllo della Corte dei conti *ex* art. 12, l. n. 259/1958.

Più nello specifico, va osservato che il *"GSE, come risulta dalla Relazione sul risultato del controllo sulla gestione finanziaria eseguito dalla Corte dei Conti -Sezione controllo enti- per l'anno 2017, ha natura di società in house, e la stessa natura, inoltre, viene riconosciuta dalla Delibera numero 110 del 07 febbraio 2018 dell'Autorità anticorruzione: di qui la giurisdizione della Corte dei conti per il danno subito dalla stessa società partecipata. Sotto altro profilo, va ricordato che per giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite tra l'amministrazione erogante e la persona fisica o giuridica destinataria della risorsa pubblica si instaura un rapporto di servizio di tipo funzionale, o anche un rapporto di fatto, che in tutti i casi di indebita percezione, distrazione o cattiva utilizzazione, per la natura del danno arrecato all'ente pubblico risulta idoneo a radicare la giurisdizione della Corte dei conti di cui agli artt. 13 e 52 del r.d. 1214 del 1934, con estensione della giurisdizione anche alle persone fisiche*

che abbiano rappresentato o amministrato quelle giuridiche beneficiarie dei finanziamenti pubblici, comunque incidendo sul programma imposto dalla P.A." (Cass. Sez. Un., sent. n. 295/2013; Sez. Giur. Piemonte n. 121/2022; Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 134/2024). Come poi posto in rilievo da una serie di recenti pronunce della giurisdizione contabile sull'argomento (II Sez. Appello, sent. n. 274/2023; Sez. Giur. Lazio, sent. n. 611/2022; Sez. Giur. Campania, sent. n. 582/2024), il complesso sistema elaborato per l'erogazione dei TEE consiste in una contribuzione pubblica, attuativa di un programma finalizzato all'efficientamento energetico. Nel dettaglio, *"nella fattispecie qui in esame, la sussistenza del rapporto di servizio non viene meno, anche tenendo conto delle peculiarità del sistema pubblico di incentivazione energetica, atteso che i c.d. certificati bianchi sono lo strumento principale attraverso il quale lo Stato ha inteso perseguire il conseguimento degli obiettivi nazionali di risparmio energetico correlati e funzionali al raggiungimento degli obiettivi europei (…) Nell'ambito del quadro ordinamentale succintamente descritto, è di palmare evidenza che i soggetti, quali la società convenuta nel presente giudizio, anche se non percettori diretti di un contributo pubblico, si inseriscono comunque pienamente nel programma pubblico di risparmio energetico nazionale ed europeo, presentando progetti di risparmio energetico. Acquisiscono, cioè, un titolo strumentale alla realizzazione di detto programma a finalità vincolate, suscettibile di un valore anche economico corrispondente al risparmio energetico asseritamente documentato. Pertanto, considerando che*

nell'odierna fattispecie si è instaurato un rapporto di servizio di tipo funzionale, i convenuti soggiacciono alla giurisdizione della Corte dei conti per danno all'erario" (Sez. Giur. Lazio, sent. n. 557/2022).

3. Sempre in via pregiudiziale, va scrutinata l'eccezione, sollevata -anche in questo caso dalla difesa del Funicelli- di incompetenza territoriale di questa Sezione Giurisdizionale, in favore della Sezione territoriale laziale, ai sensi dell'art. 18, comma 5, c.g.c., sul presupposto che nel Lazio avrebbero sede la CSEA, il GSE ed il GME, ovvero i soggetti che hanno gestito il bene (ritenuto) pubblico (mediante l'attribuzione dei TEE alla Verde Energia nonché mediante corresponsione del contributo tariffario previsto dalla legge, con la conseguenza che in tale ambito regionale si sarebbe verificato il danno con la "deminutio patrimonii" dei predetti Soggetti di diritto pubblico.

L'eccezione in parola risulta infondata, in quanto la disposizione invocata (l'art. 18, comma 5, c.g.c.) prevede che: *"Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), in presenza di una pluralità di con-dotte poste in essere in più ambiti regionali, il criterio della individuazione della sezione giurisdizionale competente è quello della condotta causalmente prevalente"*. Il comma 1 del medesimo art. 18, lettere a) e b), stabilisce, ai fini dell'individuazione della Sezione Giurisdizionale regionale territorialmente competente, che a tale sezione siano attribuiti: *"a) i giudizi [...] di responsabilità [...] in materia di contabilità pubblica riguardanti i tesorieri e gli altri agenti contabili, gli amministratori, i funzionari e gli agenti della regione, delle città metropolitane, delle province, dei comuni e degli*

altri enti locali nonché degli enti regionali; b) i giudizi […] di responsabilità […] riguardanti gli agenti contabili, gli amministratori, i funzionari, gli impiegati e gli agenti di uffici e organi dello Stato e di enti pubblici aventi sede o uffici nella regione, quando l'attività di gestione di beni pubblici si sia svolta nell'ambito del territorio regionale, ovvero il fatto dannoso si sia verificato nel territorio della regione […]”.

Ebbene, è di tutta evidenza che nel caso di specie ricorre l'ipotesi indicata dalla lett. b) del menzionato comma 1 dell'art. 18 c.g.c., riferibile alla ESCo Verde Energia, quale soggetto avente il ruolo di supportare le imprese nell'attuazione di progetti di efficienza energetica nell'ambito del rapporto di servizio che l'ha vista avvinta -per le ragioni indicate al punto b) che precede- al GSE; quindi, per determinare la Sezione Giurisdizionale contabile territorialmente competente occorre avere riguardo all'ambito regionale in cui si è svolta l'attività di gestione dei beni pubblici ovvero in cui si è verificato il fatto dannoso (Sez. Giur. Veneto, sent. n. 14/2023; Sez. Giur. Piemonte, sent. n. 72/2024; Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 134/2024).

Dunque, nella fattispecie in esame, la Verde Energia aveva sede in Campania al momento della percezione dei TEE e il danno per GSE è divenuto concreto e attuale nel momento della predetta percezione, con la conseguenza che il fatto dannoso risulta verificato in Campania.

Per applicare -come auspicato dall'assunto difensivo- il quinto comma dell'art. 18 c.g.c., dovrebbe essere accaduto, nel caso all'esame della Sezione, che l'evento dannoso oggetto di causa fosse configurabile come il

risultato di *"una pluralità di condotte poste in essere in più ambiti regionali"*, il che imporrebbe di individuare quale Sezione Giurisdizionale competente quella nel cui ambito territoriale regionale ha avuto luogo la condotta causalmente prevalente; il che, peraltro, non è perché l'evento dannoso in parola rappresenta diretta conseguenza delle fittizie operazioni illecite poste in essere dalla ESCo campana Verde Energia per ottenere TEE ai quali non aveva titolo, di talché è tale illecita attività gestoria che deve guidare l'individuazione della Sezione territorialmente competente.

4. Ancora in via pregiudiziale, il Funicelli ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per violazione dei diritti di difesa del convenuto, in quanto l'instaurato contraddittorio sarebbe soltanto parziale non essendo stati evocati in giudizio gli altri soggetti coinvolti nella vicenda.

Va in proposito ricordato che gli artt. 86 e 87 c.g.c. fanno conseguire la nullità dell'atto di citazione ai soli casi di omessa o assoluta incertezza dell'identificazione del convenuto (ovvero, di mancata indicazione di generalità, codice fiscale e residenza o domicilio o dimora del convenuto, nonché della denominazione e dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio se trattasi di persona giuridica), di mancata sottoscrizione del Pubblico Ministero, di omessa o assoluta incertezza nell'individuazione e nella quantificazione del danno o nell'indicazione dei criteri per la sua determinazione, di mancata esposizione dei fatti e della qualità nella quale sono stati compiuti nonché degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le relative

conclusioni e, infine, di non *"corrispondenza tra i fatti di cui all'articolo 86 comma 2, lettera e)* [l'esposizione dei fatti, della qualità nella quale sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni]*, e gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell'invito a dedurre, tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni"*.

La non integrità del contraddittorio che secondo l'assunto difensivo deriverebbe in fattispecie dal non avere il requirente evocato in giudizio altri soggetti che -sempre secondo le asserzioni difensive- dovrebbero essere ritenuti corresponsabili del pregiudizio erariale per cui si procede, non solo non dà luogo, in ragione della suesposta regolamentazione contenuta nel c.g.c., a nullità dell'atto di citazione, ma neppure consentirebbe al Collegio di impartire a parte attrice l'ordine di integrazione del contraddittorio, considerato che l'art. 83 del medesimo c.g.c. (intitolato "pluralità di parti"), preclude nel giudizio di responsabilità amministrativa la chiamata in causa del terzo da parte del giudice, non solo nel caso di responsabilità parziaria ma anche nell'ipotesi di litisconsorzio necessario, quest'ultima ravvisabile in presenza di illecito imputabile solidalmente a titolo di dolo ai soggetti coinvolti, fattispecie ricorrente nel caso all'odierno esame; inoltre, la norma sopracitata (comma 1) consente di tenere conto dell'apporto causale dei soggetti non convenuti ai fini della rimodulazione dell'importo da porre a carico dei condebitori nei confronti dei quali viene pronunciata sentenza, solamente nel caso di responsabilità parziaria.

Riguardo la mancata esplicitazione delle modalità seguite dalla Procura per la determinazione dell'addebito a carico del Funicelli e delle condotte da lui assunte per presentarsi quale amministratore della Verde Energia la doglianza difensiva espressa a tal proposito, risulta limpidamente smentita dalla circostanza che l'ampia e dettagliata articolazione dell'atto introduttivo del giudizio consente agevolmente di determinare sia il petitum che la causa petendi dell'azione intrapresa dall'Ufficio di Procura, del che costituisce conferma la stessa minuziosa e analitica esposizione delle argomentazioni difensive del Funicelli.

5. Va ora esaminata, in via preliminare di merito, l'eccezione di prescrizione dell'azione erariale, sollevata dalla difesa del Funicelli secondo cui l'asserito danno sarebbe maturato con l'emissione dei TEE illegittimi, e non - come sostenuto dal requirente - dalla data di conclusione delle indagini in sede penale avvenuta con l'emissione di misure cautelari per effetto di un ipotizzato doloso occultamento.

Ad avviso del Collegio, la Procura contabile ha contestato ai convenuti di aver posto in essere una vera e propria frode ai danni del GSE, dolosamente occultata, fornendo a tale prospettazione riscontro documentale dal quale risulta che molti dei lavori di efficientamento energetico ipoteticamente eseguiti dalla Verde Energia allo scopo di ottenere i Certificati Bianchi e dunque il contributo pubblico non sono stati eseguiti oppure sono stati eseguiti con modalità diverse da quelle dichiarate in modo da trarre in inganno il GSE. In tal senso, il doloso occultamento del danno rappresenta elemento

costituivo della frode perpetrata, e conseguentemente la prescrizione decorre dalla scoperta di tale frode, vale a dire dalla trasmissione della relazione conclusiva 0651317/2022 della Guardia di Finanza, avvenuta in data 10.12.2022, poiché il danno generato risulta obiettivamente conoscibile soltanto a partire dalla conclusione dell'attività investigativa stessa (al riguardo, già II Sez. Appello, sent. n. 382/2022; più di recente, Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 134/2024).

In ragione della tempestività dell'azione, la sollevata eccezione di prescrizione dev'essere respinta.

6. Al fine di esaminare in punto di merito la vicenda brevemente descritta nella premessa in fatto, il Collegio deve ora procedere alla verifica della sussistenza, nel caso concreto, degli elementi tipici della responsabilità amministrativa, ovvero del danno patrimoniale, economicamente valutabile, arrecato alla Pubblica Amministrazione, della condotta connotata da colpa grave o dolo, del nesso di causalità tra il predetto comportamento e l'evento dannoso, nonché del rapporto di servizio tra chi ha causato l'illecito esborso e l'Ente che lo ha sopportato.

Preliminarmente appare opportuno ricostruire sinteticamente le modalità di funzionamento del mercato dei c.d. Certificati Bianchi, istituiti dai Decreti del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 20 luglio 2004 (d.m. 20/7/2004 elettricità, d.m. 20/7/2004 gas), come successivamente modificati ed integrati, che hanno introdotto un meccanismo in virtù del quale alcuni Soggetti (i distributori di energia

elettrica e gas naturale) sono obbligati a raggiungere determinati obiettivi di risparmio energetico operando direttamente, ovvero accedendo ai risparmi conseguiti da altre categorie di soggetti (i Soggetti volontari), attraverso l'incentivo economico rappresentato dai c.d. TEE (Titoli di Efficienza Energetica), tra i quali rientrano i c.d. Certificati Bianchi.

In altri termini, i Certificati Bianchi rappresentano lo strumento principale attraverso il quale lo Stato italiano persegue il conseguimento degli obiettivi obbligatori di risparmio energetico in ambito nazionale, funzionali al raggiungimento dell'overall target europeo (d.lgs. n. 79/1999; d.lgs. n. 164/2000; d.lgs. n. 115/2008; d.lgs. n. 28/2011; d.m. 28 dicembre 2012; d.m. 11 gennaio 2017; d.m. 10 maggio 2018; d.m. 21 maggio 2021).

Ai Soggetti Obbligati, quindi, viene annualmente assegnato un obiettivo di miglioramento dell'efficienza energetica da conseguirsi presso i clienti finali e quantificabile in numero di TEE. L'obiettivo è soddisfatto se il distributore dimostra al GSE, entro il 31 maggio di ogni anno, di possedere un numero adeguato di TEE, a valere per l'anno precedente.

Se il Soggetto Obbligato non consegue l'obiettivo, vengono irrogate a suo carico sanzioni pecuniarie; se, al contrario, l'obiettivo è raggiunto, può beneficiare di un contributo concesso dallo Stato e stabilito annualmente in proporzione ai titoli assegnati ed annullati per il raggiungimento dello scopo. Infatti, l'efficientamento energetico imposto al mercato dell'energia trova il decisivo incentivo nella compensa-zione finale disposta in favore dei Soggetti Obbligati con un dedicato

contributo pubblico, denominato “contributo tariffario unitario” (ai sensi degli artt. 9 d.m. del 28.12.2012 e 11 d.m. dell’11.1.2017), determinato dall’Autorità regolatoria di settore (l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA) e riscosso presso gli operatori dei settori dell’energia elettrica e del gas dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), Ente pubblico economico che opera quale collettore di tali risorse, disponendone la successiva assegnazione ai Soggetti Obbligati -in forma del predetto “contributo tariffario unitario”- per ristorarli dei costi sostenuti per raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico

Oltre ai Soggetti Obbligati, altri operatori, tra cui quelli aventi i requisiti per avere la qualifica di ESCO (Energy Service Company, Soggetti volontari), possono accedere al meccanismo, ottenendo titoli di efficienza energetica: in particolare, questi soggetti individuano ed attuano misure di miglioramento dell'efficienza energetica (soprattutto degli edifici) presso clienti finali, ottenendo conseguentemente i corrispondenti risparmi energetici, per il riconoscimento dei quali inviano una proposta (progetto) al GSE.

In caso di esito positivo della verifica, il GSE riconosce i titoli di efficienza energetica al soggetto proponente e comunica al GME di stanziare un certo numero di titoli a favore di tale soggetto, proporzionale ai risparmi energetici conseguiti grazie alla realizzazione dei progetti di efficientamento. Il TEE o Certificato Bianco, quindi, per la sua stessa natura e per le stesse motivazioni della sua emissione, presuppone che sia stato effettivamente posto in essere l'intervento di efficientamento energetico,

vale a dire che si verifichi il risparmio energetico cui lo stesso era finalizzato.

Questi titoli, una volta emessi, possono essere oggetto di successiva negoziazione e cessione da parte delle ESCO in un apposito mercato, gestito dal GME, (società interamente partecipata dal GSE), nel quale le ESCO cedono i titoli ai Soggetti Obbligati che non sono riusciti a raggiungere gli obiettivi di efficientamento energetico loro assegnati. Nell'ambito di tale meccanismo, pertanto, appare evidente che i soggetti come la società odierna convenuta, anche se non percettori diretti di un contributo pubblico poiché non obbligati ad adempiere alla quota d'obbligo sopra indicata, si inseriscono comunque pienamente nel programma pubblico di risparmio energetico nazionale ed europeo, nel momento in cui presentano progetti di risparmio energetico, instando contestualmente per l'emissione dei certificati bianchi (o TEE).

Ciò che differenzia la posizione delle ESCo quali operatori rispetto a quella dei Soggetti Obbligati, risiede nel fatto di non poter "monetizzare" presso la CSEA i titoli conseguiti. Quindi le ESCo, da un lato progettano o comunque certificano la realizzazione di interventi di efficientamento energetico rispondenti ai requisiti di legge, eventualmente -a seconda dei casi- anticipandone i costi verso i clienti finali e ottenendo da questi il titolo per l'emissione dei TEE; d'altro lato strutturano il loro equilibrio economico-finanziario proprio sulla successiva cessione dei TEE ottenuti, in negoziazioni bilaterali ovvero sul mercato regolato dal GME.

Nel caso di specie è accaduto che la Procura erariale ha avuto notizia, mediante consultazione di fonti di stampa (nella specie, articolo della testata online "Campania Notizie" dell'1.7.2022 dal titolo *"Salerno, truffa sul risparmio energetico, nei guai due energy service company"*), dell'avvenuta scoperta, da parte delle autorità inquirenti in sede penale, di una vasta operazione fraudolenta coinvolgente società e imprenditori insediati in Campagna (SA) operanti nel settore degli incentivi per la realizzazione di progetti di efficienza energetica; in seguito, il medesimo Ufficio inquirente ha acquisito apposita nota di polizia erariale dalla G.d.F. di Battipaglia, previo nulla osta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, con cui venivano riepilogate le acquisizioni salienti dell'articolata attività di indagine svolta su delega della Procura penale a carico dei soggetti destinatari dell'atto introduttivo del presente giudizio, le cui condotte erano attenzionate nell'ambito di una più vasta campagna di controlli in ordine a possibili indebite percezioni di incentivi pubblici erogati a soggetti economici ai sensi del d.m. 20/7/2004 e ss.mm.ii. nella forma dei c.d. Titoli di Efficienza Energetica ("TEE", ovvero comunemente "Certificati Bianchi").

Aperto il procedimento istruttorio, la Procura Regionale ha altresì provveduto ad acquisire l'intero materiale delle indagini svolte nel parallelo procedimento penale (n. 6550/19) promosso dalla Procura della Repubblica salernitana, poi sfociato in imputazioni di reato.

Dal complesso di tale materiale istruttorio è emerso che la ESCo convenuta, denominata Verde Energia,

costituita in data 4.5.2016, unitamente al suo legale rappresentante Funicelli Pasquale, che ha gestito l'acquisizione dei TEE per il tramite dell'impresa societaria, ha beneficiato degli introiti economici che ne sono derivati dalla relativa monetizzazione, a fronte della totale (ma, chiaramente, dissimulata) inesistenza dei presupposti interventi di efficientamento energetico.

Nel corso della sua attività, la Società convenuta ha presentato Richieste di Verifica e Certificazione dei Risparmi (RVC) relative a interventi di efficientamento energetico dichiarati per eseguiti su costruzioni civili, che hanno dato luogo per i risparmi energetici garantiti, all'esito dell'apposita procedura amministrativa, all'emissione di complessivi 1.182 TEE. I titoli emessi formavano, poi, oggetto di cessione nell'ambito del mercato regolato e gestito dal GME, ove la Verde Energia realizzava, negli anni compresi tra il 2016 e il 2018, cospicui incassi monetari dal volume dei TEE per un totale di € 1.409.431,32.

I TEE così negoziati sono stati poi "annullati" dagli Soggetti Obbligati presso la CSEA, ricevendo il corrispondente contributo tariffario, il cui ammontare complessivo, applicando il valore di quest'ultimo determinato dall'ARERA per gli anni di riferimento, è quantificato in complessivi € 1.218.521,00.

Le approfondite indagini di polizia giudiziaria, le cui risultanze sono oggetto di accurata ricostruzione fattuale nell'atto introduttivo del giudizio, hanno consentito di porre in luce che nell'ambito di verifiche amministrative interne, il GSE riscontrava a carico di Verde Energia irregolarità tali da comportare la

decadenza dal diritto agli incentivi, per cui inoltrava richiesta di fornire supporti documentali integrativi circa l'esecuzione degli interventi di risparmio energetico alla base dei TEE riconosciuti, richiesta che restava priva di riscontro, tanto da comportare l'imposizione di restituzione dei titoli riconosciuti ovvero del corrispondente valore monetario, oltre all'attivazione delle segnalazioni che hanno innescato le verifiche della G.d.F., le quali hanno primariamente comportato il controllo degli aspetti documentali e contabili, per poi estendersi alla ricostruzione compiuta dell'attività d'impresa, formalmente destinata alla realizzazione degli interventi di efficientamento energetico condotti dalla ESCo all'emissione dei TEE.

All'esito di tali approfondite indagini, compendiate in particolare nell'Informativa della G.d.F. di Battipaglia n. 566720/2020, è emerso che la Verde Energia aveva presentato e inserito nella piattaforma gestionale di GSE n. 47 RVC riferite a progetti di efficientamento energetico, asseritamente realizzati tra l'ottobre 2015 e il luglio 2016, disseminati sull'intero territorio nazionale, sviluppanti opere e servizi del valore dichiarato di € 23.944.846,88. Il GSE disponeva l'accoglimento di n. 9 delle RVC presentate, conseguendone l'emissione complessiva di n. 1182 TEE.

I molteplici riscontri investigativi hanno consentito di appurare il carattere radicalmente fittizio dei progetti presentati sia per gli aspetti progettuali che per quelli esecutivi.

Più nel dettaglio, gli inquirenti hanno rilevato che: la documentazione tecnico-amministrativa degli interventi

non è stata reperita o comunque messa a disposizione dal legale rappresentante della ESCo convenuta; dalla documentazione bancaria e contabile non risultano registrati documenti relativi a costi sostenuti, né all'affidamento degli interventi tecnici ad altri operatori, né tanto meno si hanno evidenze di flussi finanziari riferibili a costi sottesi alla materiale esecuzione delle opere e dei servizi; tutti gli introiti derivanti dalla vendita dei TEE ottenuti sono stati destinati a finalità del tutto estranee rispetto a quelle pertinenti all'esecuzione dei progetti, ovvero a scopi personali dei soci e amministratori dell'impresa stessa.

Con specifico riferimento alla documentazione progettuale degli interventi inoltrata dalla Verde Energia sulla piattaforma di GSE, l'approfondito esame dei dati in essa rappresentati ha consentito di verificare che: nessuna delle imprese indicate come esecutrici dei lavori risulta aver emesso fatture o documenti fiscali nei confronti dei tecnici/progettisti né risulta aver emesso e/o ricevuto fatture per prestazioni rese nei rapporti con la medesima ESCo convenuta; tutte le fatture fiscali allegate alle istruttorie progettuali trasmesse al GSE sono state predisposte adoperando soltanto due format schematici, privi di logo o riferimenti commerciali nonché di indicazioni delle modalità di pagamento, così suggerendo una *"redazione serializzata e sostanzialmente compilativa di una sorta di formulari, riempiti alla bisogna con dati e informazioni totalmente inveritiere"* (atto di citazione p. 10); allo stesso modo, tutti gli elaborati tecnici di progetto e le comunicazioni agli enti (inizio e fine lavori), sebbene apparentemente

redatti da professionisti tecnici esercitanti e stabiliti in varie località italiane, presentano il medesimo format grafico e di contenuto.

A corroborare tale robusto quadro sintomatico della radicale fittizietà dei progetti in questione, vi sono gli esiti - riportati nell'atto di citazione - dell'esame dettagliato dei gruppi d'interventi suddivisi per area geografica, effettuato dagli inquirenti con verifiche analitiche a campione, che ha posto in luce la totale simulazione da parte della Verde Energia della presentazione e della realizzazione degli interventi per progetti acclusi alle 9 RVC presentate.

Infatti, per gli interventi nell'area geografica di Monza, è risultato che i progetti scrutinati non recano riscontri, contabili e fiscali, di rapporti commerciali con la Verde Energia e i clienti finali al pari del professionista figurante come progettista (ing. Adelio Pagotto), il quale ha radicalmente disconosciuto di aver intrattenuto un qualsiasi rapporto con la Esco, con i pretesi committenti delle opere e con l'impresa esecutrice (ditta Brambilla Pier Giuseppe).

Per gli interventi nell'area geografica della Provincia di Verbania è emerso come anche per gli interventi esaminati non risultino riscontri (contabili e fiscali) di rapporti commerciali tra la Verde Energia e i clienti finali, nonché rapporti intercorsi tra questi ultimi e il progettista, essendo stato, al contrario, rilevato, che alcune delle persone fisiche destinatarie di fattura sono inesistenti; inoltre il professionista figurante come progettista, (ing. Paolo Lanteri), ha radicalmente disconosciuto di aver intrattenuto un qualsiasi rapporto

con la Esco, con i pretesi committenti delle opere e con le diverse imprese indicate come esecutrici degli interventi indicati nelle RVC.

Come anticipato, ulteriore conferma della complessiva ricostruzione di radicale fittizietà dell'attività di ESCo svolta dalla Verde Energia, nella realtà costituita e gestita in maniera totalmente personalistica dal Funicelli e dai suoi familiari, quale strumento per acquisire e rivendere contributi pubblici indebiti, si ricava dalla disamina dei flussi economici dell'impresa interessata dalla presente istruttoria.

Non solo, come visto, non si è rinvenuta traccia contabile e bancaria di costi effettivamente pertinenti all'attività caratteristica dello sviluppo di progetti di efficientamento energetico.

Per di più, a fronte degli ingenti introiti realizzati con l'acquisizione e la rivendita dei TEE, non vi sono impieghi minimamente coerenti con l'operatività di una ESCo (vale a dire la copertura di costi di sviluppo e di realizzazione in toto/in parte anticipati per conto del committente, con un margine di remunerazione dato anche dai TEE): al contrario, la quasi totalità dei proventi è stata dirottata a beneficio di familiari e altri soggetti giuridici (persone fisiche e società) coinvolti nella frode. Il tutto per mezzo di articolati meccanismi e operazioni finanziarie puntualmente ricostruire dagli inquirenti (informativa G.d.F. Battipaglia n. 462606/19).

I dettagliati riscontri investigativi, agli atti dell'odierna istruttoria di responsabilità amministrativa, hanno dimostrato come tali masse monetarie si inserissero in

un articolato circuito di rapporti finanziari e contrattuali con altri soggetti societari, riconducibili alla famiglia Funicelli, mediante i quali i proventi della frode sono stati reimpiegati – tra l'altro – nell'acquisto di autovetture di lusso e di diversi cespiti immobiliari. A tale ultimo riguardo, rilevano, in particolare i flussi monetari di oltre 1,75 milioni di euro transitati tra il giugno e il dicembre 2017, sulla base di contratti di finanziamento, dalla Verde Energia verso la I.M. Immobiliare s.r.l., impresa societaria (soci di capitale Funicelli Pasquale e la sorella Celeste) resasi poi acquirente di immobili e quote societarie per oltre 2,3 milioni di euro.

Ulteriore elemento certamente idoneo ad irrobustire la prospettazione accusatoria della radicale fittizietà dell'attività di ESCo svolta dalla Verde Energia si ricava dalla disamina dei flussi economici della Società convenuta, la quale non solo ha evidenziato la mancanza di qualsiasi traccia contabile e bancaria di costi effettivamente pertinenti all'attività caratteristica dello sviluppo di progetti di efficientamento energetico, ma ha altresì messo in luce la mancanza, a fronte dei cospicui introiti realizzati con l'acquisizione e la rivendita dei TEE, di utilizzo degli stessi in modo coerente con l'operatività di una ESCo; piuttosto, da tale disamina è emerso che i medesimi proventi sono stati indirizzati, attraverso articolati meccanismi e operazioni finanziarie puntualmente ricostruite dagli inquirenti alla realizzazione di scopi i cui unici beneficiari erano i soggetti ideatori della frode. Infatti, dagli accurati riscontri investigativi risulta che tali masse finanziarie

venivano in parte acquisite dal Funicelli, che incassava somme solo figurativamente riferibili a compensi per attività di consulenza e in realtà, utilizzate per acquisti di beni e servizi del tutto estranei agli scopi aziendali, mentre per altra parte, defluivano verso altra ESCo, la Verde Energia, anch'essa rientrante nel sistema fraudolento di acquisizione e rivendita di TEE indebiti, in quanto tale oggetto di verifiche di polizia giudiziaria oltre che di parallelo procedimento istruttorio dinanzi alla Procura erariale.

Secondo la prospettazione attorea, la vicenda sin qui esaminata ha avuto sviluppi anche sul versante amministrativo e in paralleli procedimenti dinanzi all'Autorità giudiziaria penale. Nel primo di tali ambiti, il GSE, verificato il mancato riscontro alle richieste d'integrazione documentale riguardanti le RVC presentate dalla Verde Energia, ha stabilito tra il settembre e il novembre 2017 l'annullamento in autotutela delle RVC accolte e la decadenza della Società dal diritto ai contributi accreditati unitamente alla revoca dei TEE assegnati, con obbligo di restituzione di questi ultimi o, in alternativa, di pagamento del corrispondente valore monetario.

Di tali titoli era richiesta anche la restituzione, con l'alternativa di corrisponderne il relativo controvalore monetario, determinato sulla base del prezzo medio di mercato dell'anno di emissione dei titoli stessi, per gli importi di seguito riepilogati, totalizzanti nel complesso € 237.836,61.

Per una parte degli anzidetti importi, pari a € 95.991,39 a seguito dell'ottenimento di titolo ingiuntivo giudiziale

emesso dal TAR Lazio, Roma, sez. III/ter, dec. pres. n. 2254/2019), il GSE otteneva dalla Verde Energia il versamento spontaneo del dovuto (pari agli importi ingiunti, maggiorati di spese giudiziali e accessori). Per la restante parte di € 141.845,22, relativa al controvalore monetario dei n. 705 TEE richiesti in restituzione nel dicembre 2017, la Verde Energia ha interposto impugnativa giurisdizionale avverso i provvedimenti emessi dal GSE. Questa, da ultimo, è stata definita dall'adito TAR Lazio con sentenza d'integrale rigetto delle doglianze mosse dalla ricorrente (TAR Lazio, Roma, sez. V/ter, sent. n. 7447/2024).

Quanto, invece, agli sviluppi del riferito procedimento penale n. 6550/19, in data 6.11.2022 la Procura salernitana esercitava l'azione penale chiedendo il rinvio a giudizio tra gli altri, di Funicelli Pasquale, imputato di truffa aggravata continuata in concorso (artt. 48, 81-co. 2, 110 e 640-bis c.p.), oltre a riciclaggio, per avere, partecipato al complessivo disegno di costituire la Verde Energia e, tramite questa, di avere formato e presentato al GSE richieste di emissione di TEE relativi a interventi di efficientamento e risparmio energetico in realtà mai eseguiti, ottenendo titoli di risparmio energetico successivamente scambiati sul mercato regolato da GME per un controvalore di milioni di euro.

Avendo optato per il rito abbreviato, il Funicelli, con sentenza del Tribunale di Salerno n. 167/2023 del 7.3.2023 è stato riconosciuto colpevole dei reati ascrittigli e per l'effetto condannato alla pena detentiva di anni tre e giorni venti, con la confisca per equivalente dei beni costituenti profitto del reato.

Infatti, riguardo gli elementi del contestato illecito amministrativo-contabile, la fondatezza della prospettazione attorea può ritenersi accertata, in primo luogo, in ragione del fatto che le acquisizioni istruttorie dimostrano come i cospicui introiti realizzati con l'acquisizione e la rivendita dei TEE acquisiti nel periodo di attività della Verde Energia (2016 – 2018), anziché venire destinati a impieghi coerenti con l'operatività di una ESCo (cioè per la copertura di costi di sviluppo e di realizzazione dei progetti, in tutto o in parte anticipati per conto del committente, con un margine di remunerazione dato anche dalla cessione dei TEE), risultano essere stati dirottati per la quasi totalità a beneficio dei soggetti dimostratisi ideatori della frode, attraverso articolati meccanismi e operazioni finanziarie dettagliatamente ricostruiti dagli inquirenti, dando conto di come tali masse finanziarie, in sintesi, sono state per una considerevole parte acquisite dal Funicelli, risultato essere il perno principale della complessiva architettura fraudolenta, atteggiandosi come dominus della Verde Energia, impresa societaria, gestita in maniera totalmente personalistica, incassando direttamente somme solo figurativamente riferibili a compensi per attività di consulenza e utilizzando la Società per acquisti di beni e servizi del tutto estranei agli aziendali.

La validità della ricostruzione proposta dal requirente erariale trova conforto negli esiti del parallelo procedimento penale, nel cui ambito la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno ha esercitato in data 8.11.2022 l'azione penale chiedendo il rinvio a

giudizio, tra gli altri, dal Funicelli imputato di truffa aggravata continuata in concorso (artt. 48, 81 co. 2, 110 e 640-bis c.p.) per avere costituito la Verde Energia e tramite questa formato e presentato al GSE richieste di emissione di TEE relativi a interventi di efficientamento e risparmio energetico in realtà mai eseguiti, ottenendo titoli di risparmio energetico successivamente scambiati sul mercato regolato dal GME. A seguito della scelta del rito abbreviato, veniva condannato alla pena detentiva di anni tre con confisca per equivalente dei beni costituenti profitto del reato.

Pertanto, nel caso di specie si rivela robusto il quadro probatorio che supporta la prospettazione attorea secondo cui la percezione e la successiva monetizzazione dei TEE hanno portato a compimento il deviato disegno imprenditoriale che si celava dietro la ESCo: vale a dire il conseguimento di un ingente profitto -diretto e totalmente avulso dalla realizzazione dei cennati fini pubblicistici di sistema- del Funicelli con il proprio nucleo familiare.

Dovendosi, nell'ambito di tale illecito sistema gestionale, attribuire al Funicelli una posizione di responsabilità paritetica e concorrente con quella della Verde Energia rispetto alla realizzazione dell'evento dannoso per l'Erario qui contestato, per avere egli svolto il ruolo di primario ideatore e beneficiario della complessiva operazione fraudolenta, facente perno sulla creazione della ESCo fittizia Verde Energia operante quale mero contenitore e veicolo giuridico di scopo per conseguire titoli d'efficienza energetica indebiti e monetizzarli per scopi personali.

Dal menzionato robusto quadro probatorio, discende la chiara infondatezza delle doglianze difensive, laddove il Funicelli lamenta il difetto di sufficiente prova degli elementi costitutivi della responsabilità in ordine: 1. alla formazione e all'invio da parte sua delle RVC oggetto di annullamento, anche in virtù del formale disconoscimento delle sottoscrizioni ivi apposte; 2. alla consapevolezza circa l'ipotizzata falsità dei documenti prodotti e, di riflesso, alla illiceità dei TEE ricevuti.

Del pari infondato è l'assunto difensivo secondo cui non sarebbero utilizzabili nel presente giudizio, le prove raccolte in sede penale, se non dopo il passaggio in giudicato delle decisioni accertative dei fatti narrati nell'atto introduttivo del giudizio.

Al riguardo, si consideri che è ormai pacifico il principio della piena autonomia del giudizio contabile rispetto a quello penale, atteso che diversi sono i beni giuridici tutelati e le finalità perseguite: *"La circostanza che i medesimi elementi di fatto siano oggetto di entrambi i giudizi non preclude in alcun modo al giudice contabile di valutare autonomamente, ossia in applicazione dei principi che governano il processo contabile e per il perseguimento delle finalità di tutela erariale che lo sovraintendono, elementi posti all'esame anche di altro plesso giurisdizionale. In tal senso, acclarato che <in tema di responsabilità erariale, la giurisdizione civile e quella penale, da un lato, e la giurisdizione contabile, dall'altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale*" (Cass., Sez. Un., sent. n. 5848/2015). In proposito, la giurisprudenza contabile ha rimarcato

come la vigente normativa abbia ridisegnato "*i rapporti tra processo contabile e processo penale, improntandoli al principio di separatezza e ponendo fine alla c.d. pregiudizialità penale*" (Sez. Riun., ord. n. 2/2020). Nel solco di tale principio, ha aggiunto che poiché "*la ratio dell'autonomia del processo contabile rispetto a quello penale è da individuare proprio nel diverso oggetto del giudizio e nei peculiari presupposti necessari per la configurabilità di un illecito di natura amministrativo-contabile, ne consegue che (…) prima il PM e poi il collegio possono trarre anche dalle sole risultanze istruttorie del procedimento penale autonomi apprezzamenti e convincimenti, anche quando i fatti rilevanti ai fini della pronuncia coincidano, in tutto od in parte, con quelli oggetto del giudizio penale, dal momento che il giudice contabile deve valutare la sussistenza o meno di un danno erariale e dell'elemento soggettivo minimo della responsabilità amministrativa* (Sez. Giur. Lazio, sent. n. 396/2021; Sez. Giur. Calabria, sent. n. 64/2022; I Sez. I Appello, sent. n. 5/2024).

Da ultimo, non meno infondate appaiono le doglianze riferite alla necessità di riconoscere un concorso causale del danneggiato alla verificazione dell'esaminato nocumento erariale. In merito a supposte inefficienze ed omissioni nei controlli rimessi al GSE; infatti, basta osservare come, a tacer d'altro, a fronte dell'evidente e indiscutibile portata dolosa dell'addebito mosso a carico del Funicelli questi non potrebbe in alcun modo beneficiare di un preteso scomputo dell'ipotetica, quanto indimostrata e inconsistente, quota di danno che si

vorrebbe genericamente addossare alla stessa Amministrazione danneggiata.

Del resto, emerge per tabulas la connotazione, correttamente descritta dal requirente come dolosa, dei comportamenti dei convenuti, per avere gli stessi disatteso volontariamente gli impegni assunti producendo dichiarazioni mendaci, omettendo la produzione della documentazione richiesta dal GSE, impedendo i dovuti controlli in merito alla regolarità e alla effettiva realizzazione dei progetti proposti e, quindi, incorrendo nei predetti provvedimenti di decadenza (art. 12 d.m. 11/1/2017). Appare evidente, e compiutamente asseverato dalla copiosa documentazione in atti e dalla certosina indagine della G.d.F., il contegno della Società convenuta e del Funicelli quale dominus della stessa, caratterizzato dalla sistematica e consapevole violazione degli obblighi assunti in sede di avvio delle istanze di ammissione ai benefici connessi ai progetti di efficientamento energetico previsti dalla normativa di settore.

Il Collegio reputa di dover concordare con il requirente, laddove afferma che le suddette, approfondite ed accurate, risultanze istruttorie dimostrano che nella specie si è verificato un rilevante pregiudizio economico agli interessi finanziari pubblici, nella specie riferibili alla garanzia di corretta destinazione pubblicistica del descritto sistema d'incentivi economici per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico, di portata nazionale ed euro-unitaria, destinazione non realizzatasi per i TEE illegittimamente richiesti e ottenuti dalla Verde Energia, poiché il disegno fraudolento si è

rivolto all'esclusivo scopo di ottenere profitti in radice illeciti, provocando l'immissione (e la monetizzazione a proprio beneficio) nel descritto sistema incentivante di meri simulacri di efficienza energetica, nei fatti mai conseguita; dal che è derivata la dispersione di risorse pubbliche che in ultima analisi attingono la necessaria provvista -per mezzo del contributo tariffario unico- direttamente da oneri economici addossati alla collettività degli utenti di forniture energetiche (Sez. Giur. Lazio, sent. n. 511/2023; Sez. Giur. Piemonte, sent. n. 72/2024, Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 134/2024, Sez. Giur. Campania, sent. 582/2024).

Per ciò che riguarda l'entità del descritto pregiudizio erariale, nella prospettazione attorea la stessa corrisponde al controvalore economico espresso dai TEE illecitamente ottenuti dalla Verde Energia al momento dell'emissione, il quanto il valore indebitamente riconosciuto corrisponde esattamente a quello ricostruito da GSE all'atto di richiedere la restituzione dei TEE -in forma specifica, ovvero appunto per equivalente di valore- e peraltro attestato in un titolo ingiuntivo giudiziale; quindi -sempre secondo il libello accusatorio- ai TEE definitivamente ottenuti senza titolo dalla Verde tra il 2016 e il 2018, richiesti in restituzione da GSE, corrisponde il valore complessivo -determinato sulla base dei valori di ritiro stabiliti da ARERA per l'anno di riferimento ovvero, in difetto, in base al valore medio di contrattazione mensile di € 237.836,61. Di tale importo, il GSE ha riferito di aver ottenuto il versamento spontaneo della quota parte richiesta in restituzione in data 8.3.2018 (€ 95.991,39), così residuando la restante

quota di valore monetario di n. 705 TEE indebitamente acquisiti dalla Verde Energia, pari ad € 141.845,22.

Sul punto, tuttavia, la difesa del Funicelli ha rilevato, con varie argomentazioni, che il presunto danno non può identificarsi con quanto richiesto dal GSE bensì nell'eventuale contributo erogato dalla CSEA ai Soggetti Obbligati.

Orbene, il Collegio reputa maggiormente corretto aderire, in punto di quantificazione del provocato nocumento patrimoniale pubblico, a quest'ultima indicazione, in linea con la quale si è posta, in effetti, la Sezione Giurisdizionale Lazio con l'ordinanza n. 172/2023 nella quale si considera che *"non è nella disponibilità dell'amministrazione che si postula danneggiata il dato relativo a quanti dei […] certificati bianchi siano stati presentati presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), per l'erogazione del correlato controva-lore in denaro"*, si rileva che *"assume rilevanza ai fini dell'odierno decidere, la verifica in ordine ai contributi tariffari effettivamente erogati dalla CSEA a fronte della presentazione dei titoli oggetto dell'odierno giudizio"* e si ordina alla CSEA di trasmettere *"una relazione, correlata da idonea documentazione di supporto, concernente le somme erogate a fronte della presentazione dei certificati bianchi"*.

Nel caso di specie è accaduto che il GSE riscontrasse a carico della Verde Energia irregolarità non giustificate, disponendo nel 2017 l'annullamento in autotutela delle RVC raccolte e la decadenza del diritto agli incentivi ai TEE inizialmente riconosciuti in base a ciascuna istanza, con richiesta di restituzione di suddetti titoli o

del corrispondente valore monetario, determinato sulla base del prezzo medio di mercato dell'anno di emissione dei titoli, in complessivi € 237.836,61. Di tale importo soltanto quota parte, pari ad € 95.991,39, veniva restituita dalla Verde Energia, residuando a carico di quest'ultima un debito di € 141.845,22, pari al valore di n. 705 TEE chiesti in restituzione. Sulla base di tale importo, l'Attore pubblico liquidava il danno erariale ponendolo in solido a carico della Verde Energia e di Funicelli Pasquale.

Ebbene, il Collegio, diversamente dalla tesi accusatoria, ritiene di individuare il danno non già nel valore dei titoli emessi e non restituiti, bensì nel "contributo tariffario unitario" erogato dalla CSEA ai Soggetti Obbligati, calcolato moltiplicando il numero dei TEE chiesti in restituzione per il valore del contributo tariffario stabilito dall'ARERA nel 2016 -anno di emissione- all'esito dell'operazione che segue: 705 x € 114,83 = € 80.955,15. Ciò in quanto a quest'ultimo importo deve essere equiparato quanto effettivamente e concretamente disperso quale risorsa pubblica in diretta correlazione con la vicenda illecita qui esaminata.

Del resto, come puntualmente ricordato dalla Sezione Giurisdizionale Lazio, nella sentenza n. 511/2023 relativa ad analoga fattispecie, *"le risorse per l'erogazione* [del "contributo tariffario unico" di cui all'art. 9 d.m. 28/12/2012 e all'art. 11 d.m. 11/1/2017] *sono fornite dalla componente UC7 (ora, Auc7RIM) delle bollette emesse per il pagamento del consumo di energia elettrica e dalla componente RE delle bollette emesse per il pagamento del consumo di gas, che sono, appunto,*

destinate alla copertura dei c.d. oneri generali di sistema. Dette componenti tariffarie sono determinate dall'ARERA, Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, e sono riscosse presso gli operatori dei settori dell'energia elettrica e del gas dalla [CSEA, ente pubblico economico avente autonomia organizzativa, tecnica e gestionale]. *Gli oneri finanziari così riscossi, aventi natura tributaria, confluiscono in due conti e segnatamente: 1) il Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica, di cui all'art. 53 del Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, predisposto dall'ARERA 2014-2019 (per l'energia elettrica); 2) il Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, di cui all'art. 57 della RTDG 2014-2019 facente parte del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019, sempre predisposto dall'ARERA (per il gas). Da tali conti, la stessa CSEA attinge, ogni anno, le risorse necessarie per erogare a ciascuno dei Soggetti c.d. obbligati il cennato <contributo tariffario unitario> diretto a ristorarli dei costi sostenuti ai fini del raggiungimento delle quote di risparmio energetico, realizzando i progetti di efficientamento energetico e acquisendo i relativi TEE, il cui ammontare è commisurato: a) al numero dei TEE presentati dal Soggetto obbligato entro il 31 maggio dell'anno successivo all'anno d'obbligo per dimostrare il raggiungimento della quota d'obbligo prevista; b) al prezzo del TEE annualmente fissato dall'ARERA ai sensi*

dell'art. 9 del D.M. 28 dicembre 2012 e dell'art. 7 del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115".

Pertanto, è all'ammontare di tale contributo tariffario unitario -che nel caso di specie ammonta ad € 80.955,15, secondo un calcolo effettuato in base ai dati contenuti nella informativa G.d.F. del 9.12.2022, p. 36, applicando il valore del medesimo contributo determinato dall'ARERA per il 2016, che ad avviso del Collegio, va commisurato l'esborso indebito sopportato dalla collettività per effetto dell'illecita emissione dei TEE oggetto del presente giudizio.

Del resto, è lo stesso requirente che, nel confutare le controdeduzioni svolte dal Funicelli nella fase preprocessuale, ha evidenziato il *"collegamento diretto degli stessi TEE rispetto a effettivo esborso di risorse collettive, situato a valle dell'annullamento dei titoli e alla corresponsione del contributo tariffario unico in favore dei Soggetti Obbligati"* (atto di citazione p. 23).

7. Per quanto sin qui rilevato, va statuita la condanna della Verde Energia s.r.l. in liquidazione e di Funicelli Pasquale, in solido fra loro, a risarcire in favore del Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. il danno erariale, quantificato in € 80.955,15, derivato dall'erogazione del contributo tariffario unico seguita alla negoziazione e all'annullamento dei TEE (Titoli di Efficienza Energetica, detti anche "Certificati Bianchi"), illecitamente acquisiti dalla Verde Energia s.r.l. nel periodo 2016-2018 mediante una corposa serie di operazioni fittizie.

Le ridette somme andranno maggiorate con rivalutazione monetaria dalla data di emissione dell'invito a dedurre e sino alla data di deposito della

presente sentenza, nonché con interessi legali sull'importo rivalutato dalla data della presente sentenza sino al dì dell'effettivo soddisfo.

8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dei convenuti, in via solidale, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania, definitivamente pronunciando:

1. Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la Verde Energia s.r.l. in liquidazione e Pasquale Funicelli, in solido fra loro, a pagare in favore del Gestore dei Servizi Energetici s.p.a., la complessiva somma di € 80.955,15, oltre rivalutazione monetaria dalla data di emissione dell'invito a dedurre e sino alla data di deposito della presente sentenza, ed interessi legali dalla sentenza sino al dì dell'effettivo soddisfo.

2. Condanna i convenuti soccombenti a pagare all'Erario le spese di causa liquidate con separata nota di Segreteria.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025.

L'ESTENSORE	**IL PRESIDENTE**
Gabriele Pepe	Michele Oricchio
(firma digitale)	(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 18/02/2025

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)